

COMUNE DI MONTECCHIA DI CROSARA

STATUTO

Delibera n. 34 del 31/8/2004.

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Oggetto dello Statuto

1. Il presente Statuto fissa le disposizioni fondamentali per l'organizzazione del Comune di Montecchia di Crosara in attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, sull'ordinamento delle autonomie locali.
2. I principi fondamentali fissati dal presente Statuto e dalla legge vengono attuati con appositi regolamenti.

Art. 2

Finalità ed obiettivi dell'azione comunale

1. Il Comune di Montecchia svolge le funzioni attribuitegli dalle leggi nazionali e regionali, nonché quelle che ritenga di interesse della propria comunità, al fine di valorizzare la persona, secondo i principi della solidarietà sociale dettati dalla Costituzione.
2. Il Comune si propone, in particolare, di valorizzare i seguenti propri aspetti peculiari e di perseguire le seguenti finalità:
 - a) La salvaguardia del territorio e dell'ambiente nel rispetto delle tradizioni agricole;
 - b) Il progresso civile, sociale ed economico secondo i principi dell'uguaglianza, socialità, solidarietà e pari opportunità;
 - c) L'accesso ai servizi pubblici;
 - d) L'istituzione dei fondamentali servizi sociali;
 - e) Lo sviluppo della cultura
 - f) La tutela ed il potenziamento delle attività produttive e la salvaguardia delle tradizioni locali

Art. 3

Collaborazione

Il Comune assume quali metodi della propria azione amministrativa:

- La programmazione, definendo mediante piani gli interventi generali e/o settoriali e destinando, secondo criteri di proprietà, alla realizzazione di essi le risorse disponibili;
- Il coordinamento, raccordando i propri piani con gli strumenti programmatori degli altri Enti Locali, soprattutto contermini, nonché della Regione e della Provincia;
- La collaborazione, utilizzando la disponibilità di Enti e privati la cui attività interessi la Comunità locale;
- La partecipazione, valorizzando gli apporti propositivi, attuativi ed anche operativi dei cittadini singoli ed associati, dei gruppi sociali e delle organizzazioni di volontariato, nonché promuovendo la costituzione di Istituti di rappresentatività locali;
- L'informazione, favorendo la conoscenza, con i mezzi ritenuti più idonei ed operativi, anche ad integrazione delle forme di pubblicità legale, della propria attività e degli atti adottati nell'esercizio delle proprie funzioni nonché l'accesso dei cittadini singoli o associati alle strutture dell'Ente;

- Il confronto, attivando procedure di corresponsabilizzazione di cittadini con le categorie produttive interessate nell'ambito della normativa d'attuazione dell'autonomia finanziaria ed impositiva per la definizione delle linee generali della politica comunale delle tariffe e dei corrispettivi per i servizi pubblici;
- La verifica dei risultati, predisponendo eventuali strumenti di controllo gestionale e di opportunità sociale dei servizi pubblici.

Il Comune prima di assumere e di disciplinare l'esercizio di funzioni o di servizi pubblici, valuta l'opportunità di esercitarli nelle forme di associazione e cooperazione previste dalla legge, tenendo conto dell'omogeneità dell'area territoriale interessata, delle eventuali tradizioni di collaborazione precedenti e delle economie di gestione conseguibili.

Il Comune a tale scopo promuove forme di consultazione con Comuni contermini.

Art. 4

Stemma e gonfalone

1. Lo stemma del Comune è rappresentato da uno scudo con tre monti verdi su campo azzurro con tre stelle d'argento corrispondenti ai vertici dei monti.
2. Il gonfalone del Comune è costituito da un drappo quadrangolare di un metro per due di colore blu bordato in oro con al centro lo stemma Comunale.
3. L'uso dei simboli Comunali è disciplinato dal regolamento.

TITOLO II

IL TERRITORIO DEL COMUNE

Art. 5

Sede Comunale

1. La Sede Municipale è ubicata in Piazza Umberto I.
2. Gli Uffici Comunali possono essere ubicati anche fuori della Sede Municipale.
3. Gli organi del Comune sono convocati dal Sindaco anche in sedi diverse dal Capoluogo, in particolari circostanze dallo stesso valutate e motivate.

TITOLO III

ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE

Art. 6

Organi

1. Sono organi elettivi del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

CAPO I

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 7

Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera Comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo
2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

Art. 8

Competenze ed attribuzioni

1. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
2. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione. Perseguendo il raccordo con la programmazione Provinciale, Regionale e Statale.

4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
5. Per atti fondamentali s'intendono gli atti normativi e regolamentari di programmazione, di pianificazione territoriale e degli atti organizzativi generali.
6. Ispira la propria azione:
 - a) Al principio di solidarietà
 - b) Al rispetto della persona umana
 - c) Alla garanzia delle fondamentali libertà
 - d) Alla tutela dei diritti del bambino sanciti dalle carte internazionali e dalla legislazione nazionale.

Art. 9

Commissioni e loro attribuzioni

1. Il Consiglio Comunale può istituire con criterio proporzionale alla sua composizione, nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.
2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione.
3. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, Organismi Associativi, Funzionari e Rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
4. Compito delle commissioni è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio Comunale.
5. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi ultimi lo richiedano.
6. Gli organi ed uffici del Comune, degli enti, delle Aziende e delle strutture da esso dipendenti sono tenute a fornire le informazioni necessarie per soddisfare la richiesta delle commissioni consiliari, ad esibire loro gli atti ed i documenti in possesso del Comune, rilasciandone copia, se richiesta, salvo i casi nei quali la legge ne vieti la divulgazione.

Art. 10

Commissione consiliare per lo Statuto e i regolamenti

1. Il Consiglio istituisce una Commissione consiliare per provvedere, a predisporre i progetti di regolamento da sottoporre all'esame del Consiglio, tra i quali, in particolare, quelli per l'attuazione dello Statuto e delle disposizioni della legge n. 142/90 e della legge 7 agosto 1990, n. 241, sul procedimento amministrativo e l'accesso ai documenti amministrativi.
2. Tale Commissione provvederà, altresì, all'aggiornamento ed il riesame dello Statuto e dei Regolamenti comunali, anche sulla base delle segnalazioni degli Uffici competenti a predisporre in merito relazioni e proposte da presentarsi al Sindaco, quando ne verifichi la necessità.
3. In materia di regolamenti anche la commissione ha poteri d'iniziativa davanti al Consiglio Comunale.

Art. 11

Commissione Consiliare di vigilanza sulla gestione economica interna.

1. Il Consiglio Comunale istituisce una Commissione consiliare con funzioni di vigilanza sulla gestione economica interna del Comune.
2. La Commissione di vigilanza riferisce al Consiglio periodicamente, secondo le disposizioni del Regolamento.
3. La Commissione può richiedere dati ed informazioni al Revisore dei conti, indicando temi di verifica e segnalando al Consiglio e alla Giunta le questioni di particolare rilevanza attinenti alla gestione.

Art. 12**Rappresentanza delle minoranze**

1. Quando una norma richiama che un organo comunale elegga i propri rappresentanti in enti, commissioni, anche comunali, aziende, istituzioni o altri organismi e sia prevista la rappresentanza anche delle minoranze, si procederà con voto limitato, secondo le modalità stabilite nel regolamento, salvo diverse disposizioni di legge.

Art. 13**Lavori del Consiglio**

1. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata entro il termine di 10 gg. dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 gg. dalla convocazione.
2. E' convocata e presieduta dal Sindaco con il seguente ordine del giorno:
 - Convalida degli eletti;
 - Comunicazioni del Sindaco in ordine alla nomina della Giunta;
- 2 bis. Entro 60 gg dalla data di proclamazione degli eletti il Sindaco presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.”
3. Il Consiglio Comunale deve essere convocato almeno due volte l'anno per l'esame e l'approvazione dei bilanci, dei piani e dei programmi.
4. Dev'essere inoltre riunito entro 20 giorni, quando lo richieda un quinto dei Consiglieri.
5. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Presidente della seduta e dal Segretario Comunale.

Art. 14**Convocazione del Consiglio Comunale**

1. Il Consiglio Comunale è convocato in via ordinaria, straordinaria o d'urgenza, con avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno.
2. Nel caso di convocazione ordinaria l'avviso della convocazione deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni liberi prima della seduta.
3. Nel caso di convocazione straordinaria o d'urgenza il termine previsto al comma due è ridotto a tre giorni o 24 ore.
4. Le modalità di consegna dell'avviso di convocazione sono stabilite dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio che prevederà che la stessa possa essere effettuata mediante consegna diretta all'interessato o ad un suo incaricato presso la residenza od il domicilio eletto.
5. La consegna potrà comunque essere effettuata tramite posta raccomandata o mezzi telematici, intendendo come avvenuta al momento della spedizione”

Art. 15**Ordine del giorno delle sedute**

1. L'avviso di convocazione del Consiglio Comunale deve essere affisso all'albo pretorio insieme all'ordine del giorno.
2. L'ordine del giorno viene redatto dal Sindaco
3. Il consiglio non può discutere e deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno.

Art. 16**Pubblicità delle sedute e durata degli interventi**

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.
2. Il regolamento può stabilire in quali casi il Consiglio si riunisce in seduta segreta.
3. Il regolamento può stabilire limiti alla durata degli interventi dei consiglieri.

Art. 17**Voto palese e voto segreto**

1. Il Consiglio comunale vota in modo palese, ad esclusione delle deliberazioni concernenti persone, nonché di altre deliberazioni ove sia preminente, a giudizio di

chi presiede il Consiglio, l'esigenza di tutelare la riservatezza oppure la libertà di espressione delle convinzioni etiche o morali del consigliere.

2. Il regolamento stabilirà i casi nei quali le votazioni riguardanti le persone avvengono in modo palese.

Art. 18

Maggioranza richiesta per la validità delle sedute

1. Il numero minimo dei Consiglieri necessario alla validità delle sedute è determinato dal Regolamento nella misura della metà e di un terzo dei Consiglieri assegnati per le sedute, rispettivamente di prima e seconda convocazione.
2. In tale numero non è computato il Sindaco.

Art. 19

Maggioranze richieste per l'approvazione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio comunale sono approvate se ottengono la maggioranza assoluta dei presenti al voto, salvo che siano richieste maggioranze qualificate, e tenuto conto delle disposizioni sugli astenuti.

Art. 20

Astenuti e schede bianche e nulle

1. Il Consigliere che dichiara di astenersi dal voto, previa motivazione, è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta.
2. Parimenti è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta il consigliere presente che non renda alcuna dichiarazione di voto e non depositi la scheda nell'urna, nel caso di votazione segreta.
3. Il consigliere che non voglia essere computato tra i presenti ai fini della validità della seduta deve allontanarsi dell'aula al momento del voto.
4. Per determinare la maggioranza dei presenti al voto si tiene conto anche degli astenuti ai sensi dei commi 1 e 2.
5. Nel caso di votazione segreta, le schede bianche e nulle vanno computate nel numero dei votanti, ai fini di determinare la maggioranza.

Art. 21

Consigliere anziano

1. In ogni caso in cui la legge, lo Statuto o il regolamento facciano riferimento al consigliere anziano, s'intende tale il consigliere individuato secondo il criterio della cifra elettorale maggiore.

Art. 22

Diritti e poteri dei Consiglieri

1. Ineriscono al mandato di ciascun consigliere:
 - a) Il diritto di iniziativa in merito alle deliberazioni consiliari;
 - b) La presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni e le eventuali altre forme di intervento stabilite dal regolamento;
 - c) Il diritto di ottenere da tutti gli organi ed uffici comunali, dagli enti, dalle aziende e dalle strutture dipendenti dal Comune le informazioni ed i documenti necessari per espletare il proprio mandato.
2. Per l'esercizio dei loro diritti e poteri i consiglieri comunali possono chiedere l'ausilio tecnico del Segretario Comunale.
3. Il regolamento disciplinerà le forme e i modi per l'esercizio dei diritti e dei poteri dei consiglieri.

Art. 23

Doveri dei Consiglieri

1. Ciascun consigliere comunale ha il dovere di esercitare il proprio mandato per promuovere il benessere dell'intera comunità locale.
2. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e delle commissioni delle quali sono membri.
3. I consiglieri Comunali che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio sono dichiarati decaduti, secondo le modalità previste dal regolamento.

Art. 24

Gruppi consiliari

1. I consiglieri si riuniscono in gruppi, anche misti, formati di almeno due componenti, ed eleggono il loro capogruppo
2. Ciascun gruppo può anche essere formato da un consigliere, se unici eletti in lista che ha partecipato alla consultazione elettorale.
3. Le modalità di formazione e di funzionamento dei gruppi sono stabiliti dal regolamento.

Art. 25

Dimissioni dei consiglieri

1. Le dimissioni del Consigliere sono presentate al Consiglio.
2. Sono irrevocabili, non abbisognano di presa d'atto e diventano efficaci subito dopo la surrogazione che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni

Art. 25 Bis

Decadenza dalla carica di Consigliere.

1. La decadenza dalla carica di Consigliere Comunale può essere disposta dal Consiglio a maggioranza assoluta dei membri assegnati in caso di assenza senza giustificazione per almeno tre sedute consecutive.

CAPO SECONDO
LA GIUNTA COMUNALE
SEZIONE PRIMA
FORMAZIONE DELLA GIUNTA

Art. 26

Composizione della Giunta

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero massimo di n. 6 Assessori fra cui un vicesindaco, nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Il Sindaco può nominare gli Assessori anche al di fuori dei componenti il Consiglio, fra cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale.
3. Il Sindaco può in qualsiasi momento revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Art. 27

Assessori esterni al Consiglio

1. Gli assessori esterni partecipano alle sedute del Consiglio con diritto di intervento e senza diritto di voto.
2. In nessun caso essi vengono computati nel numero dei presenti ai fini della validità della seduta.
3. Il documento programmatico deve indicare le specifiche competenze tecniche che motivano la scelta degli assessori esterni.

Art. 28

Incompatibilità

1. Non possono essere nominati assessori gli ascendenti e i discendenti, i coniugi, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

Art. 29

Indirizzi generali di governo

Abrogato

Art. 30

Dimissioni, decadenza

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, La giunta decade e si procede alla scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta restano in carica fino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo Sindaco. Fino alle elezioni, le funzioni di Sindaco sono svolte dal vicesindaco.
2. Le dimissioni del Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma precedente trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
3. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza di Sindaco e Giunta.
4. Le dimissioni del Sindaco vanno presentate al Consiglio Comunale e quelle degli assessori al Sindaco. Alla sostituzione degli Assessori dimissionari provvede il Sindaco, che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.
5. Le dimissioni possono essere comunicate verbalmente nel corso di una seduta di Consiglio, e si considerano presentate il giorno stesso.
6. Nel caso previsto dal comma precedente le dimissioni vengono verbalizzate dal Segretario.

Art. 31

Mozione di sfiducia

1. Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta del Sindaco e della Giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati al Comune.
4. La mozione di sfiducia è depositata presso l'ufficio del Segretario Comunale e deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.
5. Se la mozione viene approvata dal Consiglio Comunale, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi di legge.

Art. 32

Forma e presentazione delle dimissioni

Abrogato

SEZIONE SECONDA

ATTRIBUZIONI E FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

Art. 33

Competenze generali della Giunta

1. La Giunta è l'organo di collaborazione del Sindaco nell'Amministrazione del Comune.
2. Adotta gli atti di amministrazione privi di contenuto gestionale e non rientrano nelle competenze del Consiglio e che la legge o lo Statuto non attribuiscono al Sindaco, al Segretario o ai Dirigenti.
3. Svolge attività di proposta e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.

4. Ispira la sua azione ai principi dell'efficienza e della trasparenza, ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
5. Riferisce annualmente al Consiglio sulla sua attività.

Art. 33 bis

Attribuzioni

1. Sono pertanto attribuiti alla Giunta:
 - a) L'adozione relative agli atti fondamentali ad esso riservati dalla legge.
 - b) L'adozione di provvedimenti generali inerenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale e lo scaglionamento nel tempo del piano annuale delle assunzioni licenziato dal Consiglio;
 - c) Le determinazioni dei modelli di rilevazione del controllo economico delle gestione;
 - d) Le variazioni urgenti di bilancio da sottoporre a ratifica consiliare nei termini di legge;
 - e) La presentazione di una relazione annuale al Consiglio in occasione della discussione del conto consuntivo:
 - f) La determinazione delle tariffe di canoni, tributi e servizi;
 - g) Le proposte di rettifiche IRPEF;
 - h) Le determinazioni in materia di toponomastica;
 - i) Le manifestazioni e gli incontri pubblici indetti dall'Amministrazione Comunale;
 - j) Le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi limitatamente alla locazione di immobili ed alle forniture di beni e servizi a carattere continuativo,
 - k) L'indicazione delle priorità relative ai programmi in materia di acquisti, alienazioni appalti e contratti;
 - l) L'erogazione di contributi, indennità, compensi rimborsi ed esenzioni ad amministratori, a dipendenti o a terzi non vincolati dalla legge o da norme regolamentari;
 - m) L'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni.

Art. 34

Adunanze e deliberazioni

1. La convocazione della Giunta Comunale spetta al Sindaco, il quale ne presiede le riunioni.
2. Le riunioni non sono pubbliche. Alle riunioni della Giunta possono essere invitati coloro che la Giunta ritenga opportuno sentire.
3. Si applicano alla giunta le disposizioni dettate dallo Statuto per il funzionamento del Consiglio Comunale, circa il voto, le maggioranze per la validità delle sedute, per l'approvazione delle deliberazioni, e il computo degli astenuti e delle schede bianche e nulle.
4. Le deliberazioni della Giunta sono sottoscritte di Sindaco, dal Segretario Comunale e dall'Assessore anziano.

CAPO III

IL SINDACO

Art. 35

Funzioni del Sindaco

1. Il Sindaco, eletto direttamente dai cittadini, è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune.
2. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalla legge e dallo Statuto, e rappresenta la Comunità.

Art. 35 bis

Attribuzioni

1. Il Sindaco:
 - a) Ha la rappresentanza generale del Comune;
 - b) Sovrintende agli uffici, ai servizi, alle attività amministrative, impartendo direttive al Segretario;

- c) Nomina la giunta e può revocare i componenti;
- d) Nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;
- e) Nomina il responsabile di uffici e servizi e definisce gli incarichi di collaborazione esterna, nel rispetto della legge e delle norme comunali;
- f) Promuove la conclusione di accordi di programma;
- g) Coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi dal Consiglio e nell'ambito degli eventuali criteri di programmazione indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché, d'intesa con i responsabili delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli Uffici Pubblici localizzati sul territorio.
- h) Rilascia le concessioni ed autorizzazioni edilizie;
- i) Convoca e presiede la Giunta e il Consiglio Comunale;
- j) Acquisisce direttamente, presso uffici, servizi, istituzioni ed aziende appartenenti all'ente, informazioni ed atti anche riservati;
- k) Esercita le funzioni di ufficiale del governo nei casi previsti dalla legge.

Art. 36

Vice Sindaco

1. Il Sindaco all'atto della nomina della giunta, designa fra gli assessori il Vicesindaco, e che lo sostituirà in caso di assenza o impedimento temporaneo, con funzioni di sostituto, nei casi previsti dalla legge.

Art. 37

Incarichi e deleghe agli assessori

1. Il Sindaco può incaricare singoli assessori di curare l'istruttoria di determinati settori omogenei dell'attività della Giunta, nonché di sovrintendere al funzionamento degli uffici e servizi nei medesimi settori, riferendone al Sindaco e all'organo collegiale.
2. Può altresì delegarli a compiere atti di sua competenza nei casi consentiti dalla legge.
3. Incarichi e deleghe sono revocabili in qualsiasi momento.

CAPO IV

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 38

Astensione obbligatoria

1. Il Sindaco e i membri degli organi collegiali devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge e di loro parenti o affini fino al 3° grado civile.
2. L'obbligo di astensione comporta quello di allontanarsi dal luogo della riunione durante il tempo del dibattito e delle votazioni.
3. L'astenuto non è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al Segretario Comunale.

Art. 39

Nomine

1. Le nomine e le designazioni di rappresentanti non Consiglieri del Comune presso enti, aziende speciali e istituzioni devono avvenire sulla base dell'esame del curriculum di ciascun candidato, da presentarsi almeno cinque giorni prima della riunione dell'organo collegiale da cui la nomina deve essere effettuata.

TITOLO IV

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 40

Azione popolare, diritti d'accesso e d'informazione dei cittadini

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
2. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge, conformemente a quanto previsto dal Regolamento Comunale.
3. Il Comune emana il regolamento per la disciplina del diritto dei cittadini, singoli e associati, a prendere visione e ad ottenere copia degli atti e dei documenti in possesso del Comune entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, salvo l'adempimento previsto dal comma 4 dell'Art. 24 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Il regolamento, nel rispetto dei principi contenuti nella legge 241 del 1990, disciplinerà il diritto di accesso e di informazione in modo da garantirne l'esercizio più ampio possibile.

Art. 41

Partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo

1. In conformità con quanto previsto dalla Legge 241/1990, l'Amministrazione Comunale provvede a dare notizia agli interessati dell'avvio del procedimento amministrativo nelle forme e con le modalità che verranno indicate nel regolamento.

Art. 42

Valorizzazione del libero associazionismo

1. Il Comune, al fine di garantire il concorso della comunità nell'azione comunale, e nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione, valorizza le libere forme associative e la cooperazione senza scopo di lucro e con fini di mutualità.
2. Il Comune incoraggia il sorgere delle libere forme associative con disponibilità di strutture, sostegni finanziari erogati con le modalità di cui al regolamento previsto dall'Art. 12 della legge 241/90 e negli altri modi consentiti dalla legislazione in vigore.
3. La consultazione degli organismi associativi può essere promossa ed attuata dalla Giunta o dal Consiglio e dalle commissioni consiliari, anche su invito della associazioni. Degli esiti delle consultazioni si dà atto negli atti ai quali le consultazioni si riferiscono.
4. Il Comune, secondo le modalità previste dai regolamenti, assicura alle associazioni il diritto di informazione e consultazione e può prevedere la presenza di rappresentanza dell'associazionismo negli organi consultivi comunali; assicura l'accesso alle strutture e ai servizi
5. Sono considerate di particolare interesse collettivo le associazioni e le cooperative che operano nei settori sociale e sanitario, dell'ambiente, della cultura, dello sport, del tempo libero ed in ogni caso quelle che si ispirano agli ideali del volontariato e della cooperazione.
6. Il Comune può stipulare con tali associazioni apposite convenzioni per la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse o per la realizzazione di specifiche iniziative, nel rispetto della pluralità e delle peculiarità dell'associazionismo.
7. Il Consiglio Comunale, ai fini sopraindicati, può stabilire che le associazioni, senza scopo di lucro e dotate di un ordinamento interno che stabilisca l'eleggibilità delle cariche sociali e la regolare tenuta degli atti contabili, siano iscritte in un Albo dell'Associazionismo tenuto presso la Segreteria del Comune. La deliberazione che istituisce l'Albo deve contenere il regolamento per la sua tenuta.

Art. 43

Consultazione della popolazione del Comune

1. La consultazione della popolazione del Comune ha lo scopo di acquisire elementi utili alle scelte di competenza degli organi comunali, su materie di esclusiva competenza locale.
2. La consultazione viene richiesta da almeno il 30 per cento della popolazione interessata, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
3. La consultazione riguarda o l'intera popolazione del Comune oppure gli abitanti di una località oppure categorie produttive o gruppi sociali.
4. La consultazione è indetta dal Sindaco. Il Comune assicura una adeguata pubblicità preventiva e la conduzione democratica dell'assemblea.
5. Gli esiti della consultazione sono comunicati dal Sindaco agli organi comunali competenti per gli atti ai quali la consultazione si riferisce e vengono resi noti con adeguata pubblicità, alla cittadinanza interessata.
6. La consultazione può avvenire anche a mezzo di questionari o in altre forme, sempre che siano garantite la libera espressione del voto e la conoscenza dei risultati da parte dei cittadini interessati.
7. Il Segretario Comunale redige il verbale dell'assemblea, al fine di garantire la corretta espressione delle posizioni emerse e l'acquisizione dei pareri conclusivamente offerti agli organi comunali.
8. Partecipazione alla consultazione i cittadini maggiori di anni 18.

Art. 44

Istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati

1. In materie di esclusiva competenza comunale è ammesso il referendum consultivo.
2. Il quesito referendario deve essere espresso con chiarezza, deve riguardare una questione, di grande rilevanza per la generalità della popolazione e significativa nei confronti della opinione pubblica.
3. Non è ammesso il referendum consultivo sulle seguenti materie:
 - Tributi e tariffe
 - Provvedimenti a contenuto vincolato definito da leggi statali o regionali.
4. Per un periodo di almeno cinque anni dallo svolgimento di un referendum, non è ammessa la proposizione di altro referendum sul medesimo o analogo oggetto.
5. Il quesito referendario è deliberato dal Consiglio Comunale o richiesto dal 30 per cento dei cittadini residenti nel Comune con diritto al voto.
6. Qualora più referendum siano promossi nello stesso periodo di tempo, ne sarà favorito lo svolgimento contemporaneo.
7. Entro trenta giorni l'esito del referendum è comunicato dal Sindaco al Consiglio Comunale che dovrà farne oggetto di discussione e reso noto con adeguata pubblicità alla popolazione.
8. Entro trenta giorni dalla deliberazione Consiliare di cui al precedente comma, il Sindaco convoca il corpo elettorale per una domenica fra il 15 marzo e il 15 maggio; costituisce i seggi elettorali formati, alla presenza dei Capigruppo Consiliari e del Comitato promotore, ove costituito, con estrazione a sorte di un Presidente e di due scrutatori (con osservanza, in quanto applicabile, della disciplina regionale del Referendum consultivo); vigila sulla regolarità delle operazioni. Il Presidente del seggio nomina il Segretario.
9. Ai fini del Referendum il voto spetta ai cittadini di età superiore ai 18 anni.

Art. 45

Istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati

1. Le istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli ed associati, finalizzate alla migliore tutela degli interessi collettivi, vanno rivolte al Sindaco che ne dà informazione alla Giunta Comunale e ne promuove il tempestivo esame da parte dei competenti uffici.
2. Entro trenta giorni il Sindaco comunica ai cittadini interessati gli esiti dell'istruttoria, con riserva di fornire le determinazioni conclusive entro un ulteriore termine di trenta

giorni, ove reso necessario dalla complessità della materia, esplicitando in ogni caso i motivi degli eventuali dinieghi.

3. Il Sindaco fornisce puntuale informazione sull'esito di tali forme di partecipazione al primo Consiglio Comunale, in apertura di seduta in sede di comunicazioni.

Art. 46

Difensore civico

1. Ai fini di garantire l'imparzialità, l'efficienza dell'Amministrazione ed un corretto rapporto con i cittadini, nonché per la tutela di interessi protetti, il Consiglio Comunale può nominare, con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati, il difensore civico.
2. Il difensore civico resta in carica per la durata del Consiglio Comunale che lo ha eletto e non è rieleggibile per un ulteriore mandato.
3. E' compito del Difensore civico esaminare, su istanza dei cittadini interessati, o di propria iniziativa, situazioni di abuso, disfunzione, carenza e ritardo dell'Amministrazione Comunale nei confronti dei cittadini e proporre al Sindaco e agli altri organi interessati, o di propria iniziativa, situazioni di abuso, disfunzione, carenza o ritardo dell'Amministrazione comunale nei confronti di cittadini e proporre al Sindaco ed agli altri organi competenti i provvedimenti atti a prevenire o rimuovere situazioni di danno a carico dei cittadini stessi.
4. E' dovere del Sindaco e degli altri organi fornire al Difensore Civico motivate risposte.
5. Sono requisiti per la carica: essere cittadino elettore residente nel Comune, avere titolo di studio di scuola media superiore, adeguata esperienza amministrativa e notoria stima pubblica e non essere stato candidato nelle elezioni comunali dell'Amministrazione in carica. Ai fini della nomina si applicano al Difensore Civico le norme in materia di incompatibilità stabilite per il Consigliere comunale.
6. Il Consiglio può revocare il Difensore Civico per gravi e ripetute inadempienze o per accertata inefficienza, con la medesima maggioranza prevista per la elezione.
7. Per gli adempimenti di sua competenza il Difensore Civico svolge la necessaria istruttoria, con pieno accesso agli Uffici ed agli atti, senza che possa essergli opposto il segreto d'Ufficio, sente i cittadini, gli amministratori ed i funzionari interessati, può chiedere di essere ascoltato dalla Giunta, dal Consiglio Comunale, dalle Commissioni Consiliari, dagli altri organi comunali. Trasmette al Consiglio una relazione annuale sull'azione svolta, anche con opportuni suggerimenti per il miglioramento dell'azione amministrativa, partecipa alla seduta consiliare dedicata all'oggetto con facoltà di parola. Tiene i collegamenti con ogni altro ufficio, assistendo il cittadino, ricevendo e trasmettendo gli atti.
8. Al Difensore civico sono forniti sede e strumenti adatti. Il Consiglio può stabilire una indennità non superiore al 50 per cento dell'indennità spettante al Sindaco, oltre ai rimborsi di legge.

TITOLO V

UFFICI E PERSONALE

Art. 47

Principi organizzativi

1. Il Comune, nell'organizzazione dei suoi uffici, persegue i seguenti obiettivi:
 - a) Accrescere l'efficienza dell'amministrazione anche mediante lo sviluppo del suo sistema informativo in coordinazione con quelli degli altri soggetti pubblici;
 - b) Razionalizzazione del corso del lavoro contenendo la spesa del personale entro i vincoli delle disponibilità di bilancio;
 - c) Attuare gradualmente, come previsto dalla legge, l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato.
2. Lo stato giuridico del personale è disciplinato dalla legge. Il trattamento economico e i rapporti di lavoro sono regolati contrattualmente.
3. Il Comune, con appositi atti generali e regolamenti, disciplina l'organizzazione e la dotazione organica del personale degli Uffici e dei Servizi in base a quanto disposto dalla Legge ed al principio della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita

al Consiglio, al Sindaco od alla Giunta Comunale, funzione di gestione amministrativa che fa capo al Segretario Comunale ed ai responsabili degli Uffici e Servizi.

4. Attraverso apposito Regolamento il Comune stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli Uffici in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
5. Il comune adotta regolamenti ed atti di organizzazione nel rispetto dei principi statutari e della legislazione vigente.

Art. 47 bis

Esecuzione delle deliberazioni

Abrogato

Art. 47 ter

Segretario Comunale

1 – Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito Albo ed esercita le seguenti funzioni:

- a) Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione
- b) Può rogare i contratti in cui l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente
- c) Esercita ogni altra funzione conferitagli dal Sindaco

2 – Al Segretario Comunale possono in particolare essere conferite dal Sindaco le mansioni di direzione dell'Ente di cui all'art. 51 bis Legge n. 142/1990 e la dirigenza dell'organizzazione Comunale o dei particolari settori della stessa.

Art. 47 quater

Vice Segretario Comunale

1. La dotazione organica del personale potrà provvedere un vice-segretario individuandolo in uno dei Funzionari apicali dell'Ente in possesso del titolo di studio per l'accesso al posto di Segretario Comunale
2. Lo stesso collabora con il Segretario Comunale nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza ed impedimento temporanei nei limiti disposti dall'Organo di Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali.

Art. 47 quinquies

Direzione e responsabilità

1. Fatte salve le attribuzioni conferite al Segretario ai sensi dell'art. 47 Ter, il sindaco può attribuire ai responsabili, individuato dal regolamento di organizzazione, le funzioni di direzione degli Uffici e dei Servizi ai quali sono attribuite le funzioni previste dall'art. 51 L. n. 142/1990.
2. La copertura di posti di responsabili di Uffici e servizi potrà essere assicurata anche mediante contratti a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
3. Gli incarichi dirigenziali sono comunque conferiti a tempo determinato con provvedimento motivato secondo criteri di competenza professionale in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo e sono revocati nei casi di Legge.

TITOLO VI

SERVIZI

Art. 48

Finalità e modalità di disciplina dei pubblici servizi.

1. Il Comune gestisce i pubblici servizi nei modi di legge, favorendo ogni forma di integrazione e di cooperazione con altri soggetti pubblici e privati.

2. La deliberazione del Consiglio Comunale, con la quale si determina la gestione di un servizio pubblico, deve contenere gli indirizzi per il funzionamento delle aziende speciali, e per la gestione a mezzo di società, ovvero le norme regolamentari per la gestione del servizio in una società, ovvero le norme regolamentari per la gestione del servizio in una delle altre forme previste dalla legge, ivi comprese le concessioni e le convenzioni da affidarsi a cooperative aventi scopi mutualistici e ad associazioni.

TITOLO VII
SERVIZI
Art. 49

1. Gli amministratori di aziende ed istituzione sono nominati, designati e revocati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.
2. Non possono essere nominati i consiglieri comunali, gli assessori i revisori del conto, i dipendenti del Comune e delle sue aziende ed istituzioni.
3. I candidati devono possedere specifiche competenze tecniche relative al ruolo da svolgere, comprovate da un curriculum sottoscritto da ogni interessato e depositato presso la segreteria del Comune.
4. Con le modalità di cui ai commi precedenti il Sindaco procede alla surroga degli amministratori, entro il termine di 45 giorni dalla vacanza.
5. Il provvedimento di revoca deve essere motivato.

Art. 50

Istituzioni per la gestione dei servizi pubblici.

1. L'istituzione è retta da un consiglio di amministrazione, composto dal Presidente e da due consiglieri.
2. Salvo revoca restano in carica quanto il Sindaco che li ha nominati, e cessano dalle loro funzioni con la nomina dei successori.
3. Agli amministratori dell'istituzione si applicano le norme sull'incompatibilità e ineleggibilità stabilite dalla legge per i consiglieri comunali.
4. Al direttore dell'istituzione competono le responsabilità gestionali. E' nominato dal Sindaco, a seguito di pubblico concorso ovvero con contratto a tempo determinato.
5. Il Consiglio Comunale, all'atto della costituzione dell'istituzione, ne approva il regolamento ne disciplina il funzionamento e la gestione, le conferisce il capitale di dotazione, e ne determina le finalità e gli indirizzi.

Art. 51

Partecipazione a società di capitali.

1. Il Comune può partecipare a società per azioni a prevalente capitale pubblico locale e promuoverne la costituzione.
2. Qualora la partecipazione del Comune a società per azioni sia superiore al venti per cento, lo Statuto di queste dovrà prevedere che almeno un membro del Consiglio di amministrazione e del collegio sindacale siano nominati dal Comune, ai sensi dell'Art. 2548 del codice civile.

Art. 52

Promozione di forme associative e di cooperazione tra amministrazioni pubbliche.

1. Il Comune promuove forme associative e di cooperazione tra amministrazioni pubbliche e partecipazione agli accordi di programma per l'azione integrata e coordinata delle stesse.

Art. 53

Rappresentanza del Comune presso società di capitali e strutture associative.

1. Il rappresentante del Comune nell'assemblea delle società di capitali e delle strutture associative è il Sindaco o una persona da esso delegata.

Art. 54

Amministratori e Sindaci di nomina comunale e rappresentanti comunali.

1. Il Consiglio comunale determina gli indirizzi generali dell'attività, ai quali deve uniformarsi il rappresentante del Comune nelle società per azioni e nelle strutture associative.
2. La Giunta Comunale esercita la vigilanza sull'attività del soggetto di cui al comma 1 e riferisce annualmente al Consiglio Comunale.
3. La decisione e il voto del rappresentante comunale in merito ad ogni modifica dello Statuto devono essere conformi a una precedente deliberazione del Consiglio.

TITOLO VIII
FINANZE E CONTABILITÀ

Art. 55

Controllo economico interno della gestione.

1. Il controllo economico interno è svolto dal revisore dei conti.
2. Il bilancio del Comune, in aggiunta alla copia redatta nelle forme previste dalla legge, può essere strutturato anche secondo altre forme, tali da consentire tecniche di controllo economico di gestione.
3. I regolamenti che danno esecuzione al presente Statuto indicano le tecniche e i modelli da seguire per l'espletamento del controllo economico della gestione.

Art. 56

Revisore dei conti

1. Il revisore dei conti svolge le funzioni attribuitegli dalla legge e dallo Statuto.
2. Esercita il controllo di gestione, esaminando, in particolare, il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
3. Il revisore dei conti ha la collaborazione del segretario comunale, che provvede a fornire informazioni e dati disponibili.
4. Il revisore dei conti nell'esercizio delle funzioni, può acquisire documenti ed atti del Comune.
5. Può inoltre chiedere informazioni e chiarimenti ai dipendenti del Comune ed ai rappresentanti di esso in aziende, istituzioni, società ed altri organismi.
6. Il Sindaco può invitare il revisore dei conti alle riunioni del Consiglio e della Giunta. In tal caso, se richiesto dai consiglieri o dagli assessori, fornisce spiegazioni sulla propria attività.
7. Il revisore dei conti può domandare al sindaco di effettuare comunicazione al consiglio o alla Giunta.

TITOLO IX
NORME TRANSITORIE

Art. 58

Disposizioni finali

1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'Albo Pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio del Comune.